

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 90

21 marzo 2016

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MARCHETTI Daniele

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUSIONI DEI COMUNI

Oggetto assembleare n. 2376

Relazione

Con il presente progetto di legge si intendono correggere alcune anomalie insite nella vigente normativa regionale in materia di fusione dei comuni. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad alcune fusioni dei comuni, in alcuni casi il referendum consultivo ha confermato il diffuso consenso della popolazione interessata al processo di fusione. In altri casi invece, pur raggiungendo la maggioranza assoluta dei consensi, i risultati referendari hanno mostrato come, in alcuni comuni la maggioranza si è espressa in modo negativo. Il referendum in questione è di tipo consultivo e formalmente non impone all'Assemblea Legislativa il rispetto del volere popolare anche se, per ovvie ragioni politiche essa difficilmente si esprimerebbe in antitesi rispetto al volere popolare espresso dal referendum. Tuttavia si sono verificati casi come, ad esempio, la fusione che ha portato alla creazione del comune Valsamoggia, dove alcuni dei comuni interessati, nella fattispecie Bazzano e Savigno, la maggioranza si è espressa in modo negativo circa la fusione. L'Assemblea Legislativa ha quindi legiferato in materia di fusione in base ai numeri complessivi del referendum. In questo modo, però, i comuni le cui maggioranze si erano espresse negativamente hanno, di fatto, subito l'imposizione delle maggioranze degli altri comuni interessati. Con l'attuale normativa, in chiave ipotetica, un comune o un gruppo di comuni potrebbero imporre la fusione con un altro comune trasformando, nei fatti, un processo di fusione in un'acquisizione coatta. Anche se la natura prettamente consultiva della consultazione referendaria è costituzionalmente sancita, nulla vieta all'Assemblea Legislativa di introdurre, per mezzo di una legge, ulteriori limiti al proprio potere discrezionale, dando maggiore peso e rilevanza alle posizioni espresse mediante le consultazioni popolari.

Il progetto di legge si compone di un solo articolo che reca misure di razionalizzazione della normativa regionale in materia di Autonomie locali andando a modificare le disposizioni contenute nella legge regionale n. 24 del 1996 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni). La modifica proposta intende rafforzare l'autonomia degli Enti locali, e delle relative popolazioni, ampliando gli spazi che l'ordinamento riconosce alla loro libera determinazione.

L'articolo 1, nel dettaglio, inserisce un nuovo comma 7-bis nell'articolo 12 della L.R. n. 24 del 1996 (Norme in materia

di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), che regola le procedure per lo svolgimento del referendum consultivo relativo alle proposte di modifica delle circoscrizioni comunali o all'istituzione di nuovi comuni.

La nuova previsione si pone nel solco dell'articolo 133 della Costituzione, che assegna alla legge regionale, "sentite le popolazioni interessate", il potere di istituire nuovi Comuni o di modificarne le circoscrizioni. Nel rispetto di tale previsione, la norma non incide direttamente sulla natura consultiva della votazione popolare, né pone un vincolo immediato al legislatore regionale, cui spetta di comporre nella propria conclusiva valutazione discrezionale gli interessi sottesi alle valutazioni emerse dalla consultazione elettorale. Con esclusivo riferimento ai casi di referendum territoriale per una fusione di Comuni, infatti, il nuovo comma 7-bis dell'articolo 12

della L.R. n. 24 del 1996 si limita ad introdurre una diversa modalità di valutazione dell'esito del voto, stabilendo che "la votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi".

In questo modo si intende attribuire un maggior rilievo al voto dissenziente espresso dagli elettori di uno o più dei comuni interessati, nel corso delle successive valutazioni discrezionali che competono all'Assemblea legislativa, titolare del potere di deliberare definitivamente sul progetto di legge per la fusione. La norma è stata elaborata sul modello dell'articolo 9, comma 4-bis, della legge della Regione Lombardia n. 29 del 2006 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), introdotto dalla legge regionale n. 19 dell'8 luglio 2014, non impugnata dallo Stato.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno

alle unioni e alle fusioni di Comuni) è inserito il seguente:

“7 bis. Nel caso di espletamento di referendum consultivo territoriale per una fusione di Comuni, la votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi”.
